

Art. 60 CCNL 2022-2024 - Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004

1. Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL, le quote dell'indennità di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate.
2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.
3. Per effetto di quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza ivi indicata, gli stipendi tabellari di cui all'art. 56 sono ulteriormente incrementati dei valori mensili lordi per tredici mensilità di cui all'allegata tabella A, colonna 2. 82
4. Gli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 3, sono rideterminati, a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nelle misure di cui all'allegata tabella B, colonna 2.
5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.

Tabella C
Indennità di Comparto
Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Area	Valori mensili di partenza	Quota conglobata a carico del bilancio	Quota conglobata a carico del fondo	Valori mensili di uscita
	(1)	(2)	(3)	(4)
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	51,90	4,95	10,62	36,33
ISTRUTTORI	45,80	4,34	9,40	32,06
OPERATORI ESPERTI	39,31	3,73	8,06	27,52
OPERATORI	32,40	3,09	6,63	22,68